

Decreto federale

che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura

dell'11 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2014²,

decreta:

Art. 1

È conferita la garanzia:

1. Cantone di Berna

alla modifica della Costituzione cantonale del 6 giugno 1993³ (art. 7 cpv. 1, 3 e 4) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013;

2. Cantone di Uri

alla modifica della Costituzione cantonale del 28 ottobre 1984⁴ (art. 67 e 69 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013;

3. Cantone di Soletta

alla modifica della Costituzione cantonale dell'8 giugno 1986⁵ (art. 117) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014;

4. Cantone di Basilea Città

alla modifica della Costituzione cantonale del 23 marzo 2005⁶ (§ 40 cpv. 1 e 44 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014;

5. Cantone di Basilea Campagna

alla modifica della Costituzione cantonale del 17 maggio 1984⁷ (§ 106a, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 4 e 5) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014;

1 RS 101
2 FF 2014 7845
3 RS 131.212
4 RS 131.214
5 RS 131.221
6 RS 131.222.1
7 RS 131.222.2

6. Cantone di Appenzello Esterno

alla modifica della Costituzione cantonale del 30 aprile 1995⁸ (art. 61, 61^{bis}, 63 cpv. 1 lett. b e b^{bis}, 66, 67 cpv. 4, 68 cpv. 1 e 3, 70^{bis}, 74, 74^{bis}, 77 cpv. 1^{bis}, 78, 79 rubrica e cpv. 3, 80 rubrica, 81 rubrica e cpv. 2, 83 rubrica e cpv. 1, 1^{bis} e 2, 84 cpv. 3, 87 cpv. 2 e 5, 87^{bis}, 89 cpv. 2 lett. b ed e) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014;

7. Cantone di Appenzello Interno

alla modifica della Costituzione cantonale del 24 novembre 1872⁹ (art. 7^{ter} cpv. 1 e 2) adottata nella Landsgemeinde del 27 aprile 2014;

8. Cantone Ticino

- alla modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997¹⁰ (art. 28 cpv. 2, titolo VI, art. 44a, 45 e 46 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 7 marzo 2010,
- alla modifica della Costituzione cantonale (art. 4 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 5 giugno 2011,
- alla modifica della Costituzione cantonale (art. 54 cpv. 1) adottata nella votazione popolare del 23 settembre 2012,
- alla modifica della Costituzione cantonale (art. 9a e 96) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013,
- alla modifica della Costituzione cantonale (art. 29a, titolo marginale dell'art. 30, art. 35 cpv. 2, 48 cpv. 2, 59 cpv. 1 lett. n e 67) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014,
- alla modifica della Costituzione cantonale (titolo V^{bis}, art. 34^{bis} e 34^{ter}) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014;

9. Cantone di Vaud

alla modifica della Costituzione cantonale del 14 aprile 2003¹¹ (art. 80, 84 cpv. 3, 113 cpv. 2, titolo 2° capitolo, art. 166 e 179 n. 7) adottata nella votazione popolare del 9 giugno 2013;

10. Cantone del Giura

alla modifica della Costituzione cantonale del 20 marzo 1977¹² (art. 139) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013.

⁸ RS 131.224.1

⁹ RS 131.224.2

¹⁰ RS 131.229

¹¹ RS 131.231

¹² RS 131.235

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 marzo 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 11 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

